

Decisione n. 61 del 9 dicembre 2022

OGGETTO: Dott.ssa (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 c/o Servizi Sociali (*Omissis*) (202215601)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 24.10.22 acquisita al prot. ED n° 1683, con la quale la Dott.ssa (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito formatosi sulla propria richiesta del 06.09.22, volta ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla visita/ispezione delle assistenti sociali (*Omissis*), avvenuta in data 26.07.22, presso la propria abitazione in (*Omissis*);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



Il Difensore Civico

VISTA la nota, prot. n. 1748 del 03.11.22, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione in argomento di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato;

CONSIDERATO che, giurisprudenza costante, ritiene che il privato sottoposto ad un procedimento di controllo, vanta un interesse qualificato a conoscere i documenti amministrativi risultanti dall'esercizio del potere di vigilanza con il solo accorgimento che, qualora l'attività ispettiva fosse stata generata da atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali denunce o esposti, venga omissis il nominativo del denunciante. Da segnalare a riguardo l'orientamento enucleato dal Tribunale Amministrativo Veneto nella sentenza 20 marzo 2015 n. 321, in linea con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza n. 5779 del 2014, secondo il quale, l'esposto che ha dato origine alle verifiche ispettive, non incide in alcun modo sul diritto di difesa della parte ricorrente, cui devono essere notificati i verbali (atti) conclusivi dell'accertamento che recano tutte le motivazioni e le risultanze delle contestazioni mosse;

RILEVATO che appaiono comunque meritevoli di tutela sia il diritto alla conoscenza dei documenti amministrativi della persona sottoposta all'attività di



Il Difensore Civico

vigilanza/controllo che il diritto all'anonimato degli eventuali soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi, e ciò, poiché, allorquando l'esposto è pervenuto alla sfera di conoscenza della P.A., l'autore dell'atto ha perso il controllo su di esso essendo entrato nella disponibilità dell'Amministrazione; l'esposto del privato, sortisce, difatti, il solo effetto di sollecitare l'intervento della Pubblica Autorità, senza acquisire efficacia probatoria;

RITENUTO pertanto che:

- appare sussistente l'interesse della ricorrente, essendo il medesimo rilevabile nella stessa richiesta;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo alla ricorrente per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;
- la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dalla Dott.ssa (*Omissis*), intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe, con la sola preclusione relativa a eventuali nominativi di autori di segnalazioni;



Il Difensore Civico

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alla ricorrente ed al Comune di *(Omissis)*.

IL DIFENSORE CIVICO

(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.